



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n°133 TFT 12 del 5 novembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 05 novembre 2019.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 27/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ingemi Dario (Presidente Società A.S.D. PGS Luce all'epoca dei fatti);

Sig. Caratozzolo Fabrizio (Dirigente accompagnatore Società A.S.D. A.S.D. PGS Luce all'epoca dei fatti);

società A.S.D. PGS Luce

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4316/704 del 08/10/19:

Il sig. Ingemi Dario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PGS Luce, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23 comma 1 N.O.I.F. e all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per non aver attribuito la responsabilità tecnica della squadra ad un allenatore abilitato presso il Settore Tecnico durante due gare del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2017-2018 utilizzando quale allenatore il Sig. Pavone Filippo, tecnico non regolarmente tesserato;

il sig. Caratozzolo Fabrizio, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore dell' A.S.D. PGS Luce, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del previgente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., , per aver sottoscritto, durante due gare del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2017-2018, le distinte gara dell' A.S.D. PGS Luce inserendo il nominativo dell'allenatore Sig. Pavone Filippo, Tecnico non regolarmente tesserato;

la società A.S.D. PGS Luce ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del previgente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio dirigente.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Caratozzolo Fabrizio, il quale ha chiesto il proscioglimento sostenendo che il tecnico sig. Pavone Filippo risultava regolarmente tesserato presso il settore tecnico per la stagione sportiva 2017/2018, come da regolare richiesta di tesseramento che produce e relativa nota attestante i versamenti delle quote effettuate a favore del settore tecnico.

Il rappresentante della Procura Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti che il Tecnico sig. Pavone Filippo risulta non solo regolarmente tesserato per la società oggi deferita ma risulta anche in regola con il versamento delle quote per la stagione sportiva 2016/2017 e

2017/2018 pagate entrambe in data 6.10.17 (vedi estratto relativo alla posizione del tecnico in atti nel fascicolo della Procura Federale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere infondato il deferimento, non potendosi attribuire alcuna responsabilità risultando la regolarità della posizione del tecnico Pavone Filippo,

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi tutti i deferiti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 522/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Palagonia;

sig. Calcagno Febronio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Palagonia);

sigg. Barresi Antonio, Cabibbo Giuseppe, Calcagno Rosario, Casaccio Giovanni, Castorina Marco, Ciancio Vincenzo, La Spina Rosario, Nespola Francesco e Sampieri Salvatore, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 1/10/19 proc. 3930/1428 pfi/18-19 MS/PM/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Palagonia;

l'inibizione di mesi dodici a carico del Presidente deferito sig. Calcagno Febronio;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Barresi Antonio, Cabibbo Giuseppe, Calcagno Rosario, Casaccio Giovanni, Castorina Marco, Ciancio Vincenzo, La Spina Rosario, Nespola Francesco e Sampieri Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali

come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 270,00 a carico della società A.S.D. Palagonia;

l’inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Calcagno Febronio;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Barresi Antonio, Cabibbo Giuseppe, Calcagno Rosario, Casaccio Giovanni, Castorina Marco, Ciancio Vincenzo, La Spina Rosario, Nespola Francesco e Sampieri Salvatore.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 novembre 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI